Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2563

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice SBARBATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2011

Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Le vicende di questi mesi e questi giorni portano tutte alla conclusione che è impensabile rinviare la definizione di regole nuove che consentano al sistema maggioritario di esplicare i suoi effetti in maniera ordinata ed equilibrata.

Al di là delle difficoltà che vivono l'attuale maggioranza e l'opposizione, e degli sviluppi che può avere una ipotesi di «Governo delle regole» ogni tanto ricorrono proposte volte ad indire l'elezione di un'Assemblea costituente.

La preoccupazione che ci muove è di scongiurare ogni ulteriore caos prodotto dalla delegittimazione del Parlamento, già fin troppo evidente, la cui piena titolarità della rappresentanza popolare va difesa come supremo bene per tutto il tempo che sarà indispensabile, prima che il processo di revisione costituzionale abbia ordinato compimento.

L'elezione di una Costituente che affiancasse l'attuale Parlamento inevitabilmente priverebbe le Camere della pienezza della propria rappresentatività.

Nessuno può prevedere quali effetti potrebbero derivare da questo *vulnus*. Proprio per questo, condividiamo la necessità di un meccanismo di revisione costituzionale che eviti l'inconcludenza della precedente Commissione bicamerale, che sia aperto all'espressione proporzionale di tutte le tendenze di pensiero presenti nel Paese, e che tuttavia non delegittimi in alcun modo l'attuale Parlamento.

È giusto riconoscere che una revisione della parte seconda della Costituzione non può essere svolta da un Parlamento maggioritario.

Si può e si deve dunque incardinare un procedimento straordinario di revisione costituzionale nell'alveo dell'attuale Parlamento.

Proponiamo dunque l'istituzione di una Commissione costituente, composta da ottanta membri. I gruppi parlamentari designeranno i loro rappresentanti in proporzione ai voti raccolti e potranno designare parlamentari eletti, senatori a vita oppure esperti esterni e rappresentanti della società civile la cui competenza è indispensabile.

Proponiamo che detta Commissione costituente svolga in un anno il mandato di definire schemi organici di revisione dell'ordinamento della Repubblica, raccogliendo tutte le proposte – parlamentari, della Commissione bicamerale, della Commissione Speroni – trasmettendole poi alle Camere per pareri e proposte di modifica entro tre mesi, ma tornando alla Commissione costituente nei sessanta giorni successivi il compito della definizione conclusiva delle proposte finali.

Proponiamo inoltre che venga sottoposta a *referendum* popolare confermativo la proposta che abbia ottenuto almeno i due terzi dei consensi della Commissione costituente, o che si svolga invece – qualora nessuna proposta abbia i due terzi – *referendum* per quesiti contrapposti tra i due schemi che abbiano ottenuto maggiori consensi purché non inferiori a un quarto dei membri.

Ciò che in questa fase ci interessa non è solo registrare i consensi su questa proposta, è richiamare l'attenzione di tutti alla necessità di scrivere le regole senza credere che tutto possa risolversi solo in ambito di governo e, al contempo, evitando il rischio di ferire il Parlamento attraverso una campagna per la Costituente che si tradurrebbe non certo in un ordinato confronto su quale forma di governo e forma di Stato dare all'Italia, bensì in una rissa traumatica su ben altri temi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione costituente)

1. In deroga al disposto degli articoli 72 e 138 della Costituzione, è istituita una Commissione costituente per le riforme istituzionali, incaricata di definire le riforme istituzionali relative alla parte seconda della Costituzione nonché il relativo coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere e la forma di governo e la forma di Stato prescelta.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione costituente i progetti di legge prodotti dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, nonché i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione costituente di cui all'articolo 1 è composta di ottanta membri.

2. I membri possono essere prescelti tra esperti nelle materie istituzionali anche al di fuori del Parlamento, e fra i senatori a vita.

3. Quaranta membri della Commissione costituente sono nominati dal Presidente della Camera dei deputati e quaranta membri

dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari.

4. I gruppi parlamentari hanno facoltà di designazione in proporzione ai voti validi ottenuti dalle rispettive liste o gruppi di candidati nelle elezioni per la XVI legislatura, purché tali liste o gruppi di candidati siano stati ammessi alla ripartizione dei seggi secondo le norme vigenti.

5. La Commissione costituente elegge un Presidente, anche fuori dal suo seno. Qualora il Presidente sia già componente della Commissione costituente, questi è surrogato. La Commissione costituente elegge altresì tra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che insieme coi Presidente formano l'ufficio di presidenza.

6. La Commissione costituente ha sede presso la Camera dei deputati.

Art. 3.

(Membri non parlamentari)

1. Ai membri non parlamentari della Commissione costituente sono attribuite, per tutta la durata della fase costituente, le immunità riconosciute dalla Costituzione per i parlamentari.

2. La qualità di membro non parlamentare della Commissione costituente è incompatibile con qualsiasi altro mandato elettivo.

3. Durante l'esercizio della funzione costituente, i membri non parlamentari che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

4. Il trattamento economico dei membri non parlamentari della Commissione costituente è pari a quello dei membri della Camera dei deputati, ivi comprese le indennità accessorie.

Art. 4.

(Regolamento interno)

1. La Commissione costituente adotta, in quanto compatibile, il regolamento della Camera dei deputati.

Art. 5.

(Spese di funzionamento)

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione costituente si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Art. 6.

(Prima seduta)

1. La Commissione costituente si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

Art. 7.

(Procedimento straordinario di revisione costituzionale)

1. La Commissione costituente presenta al Presidente della Repubblica le sue proposte, redatte in forma di uno o più schemi organici di revisione costituzionale, accompagnati da una o più relazioni, entro un anno dalla data della prima seduta.

2. Il Presidente della Repubblica trasmette le proposte della Commissione costituente al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

3. Per ciascuna proposta di revisione costituzionale, la Commissione costituente nomina un relatore per il Senato della Repubblica, scelto fra i senatori suoi componenti,

e un relatore per la Camera dei deputati, scelto fra i deputati suoi componenti.

4. Entro tre mesi dalla data di ricevimento, le due Camere esprimono un parere motivato in ordine alle proposte di revisione costituzionale, di cui al comma 1, formulando in ordine ad esse raccomandazioni nella forma e con la procedura previste per l'approvazione degli emendamenti.

5. La Commissione costituente, esaminato il parere motivato delle due Camere, con le eventuali raccomandazioni, approva, entro due mesi, una o più proposte di revisione della Costituzione.

Art. 8.

*(*Referendum *popolare)*

1. Il Presidente della Repubblica, sentita la Corte costituzionale, sottopone a *referendum* popolare, entro i due mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione costituente, la proposta di revisione costituzionale che abbia ottenuto i due terzi dei voti favorevoli dei componenti della Commissione costituente.

2. Qualora nessuna proposta di revisione costituzionale abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 1, sono sottoposte a *referendum* popolare, in forma di quesito alternativo, le due proposte che abbiano ottenuto i maggiori consensi, purché superiori ad un quarto dei membri.

3. La proposta sottoposta a *referendum* è promulgata se è approvata dalla maggioranza dei voti validi, e se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

€ 1,00